



COMUNE DI VALVA

PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento Contributi art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

INDICE

- Art. 1 - (Oggetto, finalità e definizioni principali)**
- Art. 2 - (Riferimenti generali – ambito di applicazione ed esclusioni)**
- Art. 3 - (Principali aree di intervento sussidiario)**
- Art. 4 - (Formazione del complesso di risorse - budget per l'erogazione dei contributi e degli altri benefici, nonché sua articolazione rispetto alle aree di intervento)**
- Art. 5 - (Soggetti che possono richiedere i contributi)**
- Art. 6 - (Criteri per l'erogazione dei contributi)**
- Art. 7 - (Procedimento per l'erogazione dei contributi)**
- Art. 8 - (Criteri per l'individuazione delle spese ammissibili)**
- Art. 9 - Concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti e associazioni**
- Art. 10 - Albo delle Associazioni**
- Art. 11 - Concessione di contributi a enti e associazioni per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti**
- Art.12 - Concessione di contributi in conto capitale**
- Art.13 - (Verifica della realizzazione delle attività sostenute con il contributo o con altra forma di beneficio economico)**
- Art.14 - (Forme di pubblicità del presente regolamento e dei provvedimenti di erogazione dei contributi)**

Art. 1 **(Oggetto, finalità e definizioni principali)**

1. Con il presente regolamento il Comune di Valva, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima

trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi e di altre forme di benefici economici a favore di amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche, istituti di ricerca e università, nonché ad enti no profit e ad enti ecclesiastici da parte del Comune, quando tali soggetti realizzino attività o progetti che diano attuazione ad interventi sussidiari rispetto alle linee di azione del Comune.

3. I soggetti destinatari dei contributi e degli altri benefici di natura economica da parte del Comune sono individuati in dettaglio nel successivo art. 5.

4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.

5. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o da specifici atti amministrativi, quali convenzioni, regolamenti, protocolli d'intesa, accordi.

Art. 2

(Riferimenti generali – ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate al Comune.

2. Dall'ambito di applicazione del presente regolamento sono esclusi i rapporti di natura convenzionale, contrattuale o comunque pattizia che prevedano la resa di prestazioni da parte degli organismi di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, contro versamento di un corrispettivo o di forme similari di remunerazione, compresi i rimborsi.

Art. 3

(Principali aree di intervento sussidiario)

1. Il Comune di Valva, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire lo sviluppo dei seguenti settori:

- a) attività sportive;
- b) attività educative;

- c) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e realizzazione di eventi culturali;
- d) attività di carattere socio-assistenziale e di tutela della salute pubblica;
- e) attività di protezione civile;
- f) attività di promozione del Comune;
- g) attività di tutela ambientale, promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
- h) iniziative a favore dei giovani e per le pari opportunità;
- i) attività di promozione del tessuto economico, di sostegno all'occupazione e sviluppo delle nuove imprese.
- j) attività diverse di impegno civile

2. L'elenco di cui al comma 1 è indicativo, in quanto gli organi del Comune hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, anche al fine di tener conto del mutare delle condizioni di bisogno socio-assistenziale.

Art. 4

(Formazione del complesso di risorse - budget per l'erogazione dei contributi e degli altri benefici, nonché sua articolazione rispetto alle aree di intervento)

1. Il Consiglio comunale approva annualmente, in sede di adozione del bilancio, il complesso di risorse - budget da destinare all'erogazione di contributi e di altri benefici economici, nonché le linee di indirizzo relative alla priorità di attribuzione rispetto alle aree di intervento sussidiario individuate nel precedente art. 3 e dagli atti integrativi dello stesso.

2. Il complesso di risorse - budget è definito con un'articolazione che ripartisce indicativamente le risorse stesse tra le varie aree, risultando tuttavia tale articolazione non vincolante e, quindi, modificabile anche in corso di esercizio in relazione alle aree che evidenzino maggiori criticità, tali da richiedere un potenziamento dell'intervento sussidiario.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la definizione del complesso di risorse - budget è riferita al valore del bilancio dell'anno precedente.

Art. 5

(Soggetti che possono richiedere i contributi)

1. I contributi e gli altri benefici economici possono essere richiesti e possono essere disposti dai seguenti soggetti, quando operanti come organismi senza scopo di lucro (no profit), a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
- b) associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale;

- c) persone fisiche per il sostegno economico delle stesse ed il sostegno e il superamento di temporanee situazioni di difficoltà;
- d) associazioni di volontariato, iscritte all'albo previsto dalla legislazione regionale da almeno sei mesi;
- e) associazioni di promozione sociale, iscritte all'albo previsto dalla legislazione regionale da almeno sei mesi;
- f) associazioni riconosciute e non, con qualificazione di ONLUS, operanti nell'ambito delle comunità locali afferenti al distretto di competenza dell'Azienda nei settori di intervento della stessa;
- g) fondazioni, anche senza particolare qualificazione o individuate come ONLUS;
- f) comitati istituiti ai sensi degli artt. 39 e seguenti del codice civile.

3. Il Comune può, in via derogatoria e sulla base di un provvedimento che evidenzi gli interessi pubblici valorizzati, erogare contributi e benefici economici anche a soggetti privati con finalità dalle quali non sia desumibile l'assenza di lucro, al fine di realizzare iniziative che possano configurarsi come attività sussidiarie a quelle dell'Azienda stessa.

Art. 6 **(Criteri per l'erogazione dei contributi)**

1. Il Comune valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi del successivo art. 7 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) grado di coerenza delle attività sussidiarie con le aree di intervento sussidiario individuate dall'Azienda ai sensi del precedente articolo 3, comma 1;
- b) grado di coerenza dei profili progettuali della proposta con le linee specifiche di erogazione dei servizi del Comune;
- c) grado di integrazione delle attività sussidiarie con le linee-guida del Piano di Zona e con il sistema di rete;
- d) livello di dimensionamento dell'attività sussidiaria, misurato in relazione ai cittadini coinvolti;
- e) durata dell'attività sussidiaria.

2. Qualora le proposte presentino profili o valutazioni analoghe, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di numero di persone coinvolte e di durata.

3. La definizione del dimensionamento economico del contributo o del diverso tipo di beneficio erogato è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) livello di integrazione dell'attività con i servizi resi dal Comune a favore degli stessi soggetti potenzialmente interessati dall'intervento sussidiario;
- b) livello di dimensionamento dell'attività sussidiaria, misurato in relazione ai cittadini coinvolti;
- c) durata dell'attività sussidiaria.

4. Al fine di definire una valutazione ottimale, il Comune può integrare i criteri di cui al comma 1 ed al comma 3, mediante specifica deliberazione del

Consiglio comunale, alla quale è conferita pubblicità analoga a quella attribuita al presente regolamento.

Art. 7 **(Procedimento per l'erogazione dei contributi)**

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda di norma:

a) entro il 31 luglio, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;

b) entro il 31 ottobre, per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici;

c) entro il 31 ottobre, per la concessione di contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture;

d) nei termini stabiliti dai rispettivi bandi-avvisi pubblici ove previsti ovvero durante l'intero arco dell'anno laddove non sia previsto specifico bando/avviso pubblico, per l'erogazione di contributi a persone fisiche per il sostegno economico delle stesse;

E' fatta salva la possibilità dell'Ente di ammettere, motivatamente, domande tardive in relazione alle fattispecie di cui alla lettera a), b) e c) del comma 1

2. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui alla lettera a) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

a) dichiarazione di avvenuta iscrizione dell'associazione, comitato, fondazione, altra istituzione di carattere privato, all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza iscrizione all'Albo.

b) copia del bilancio preventivo dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;

c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

d) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;

e) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.

3. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, di cui alla lettera b) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

a) programma completo della manifestazione o relazione analitica del progetto/iniziativa;

b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

c) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.

4. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale, di cui alla lettera c) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e aziende, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato interessate dovranno essere corredate da:

a) copia del progetto dell'intervento di conservazione e/o ampliamento dell'impianto o della struttura con analisi dettagliata dei costi preventivati o, in mancanza, preventivo di spesa;

b) relazione da cui risulti la funzionalità dell'intervento al miglioramento delle modalità di svolgimento di attività rientrante tra quelle indicate all'art. 3.

5. Le domande intese ad ottenere i contributi a persone fisiche, di cui alla lettera d) del comma 1, firmate dal richiedente devono essere corredate dalla documentazione che sarà richiesta dal Settore Competente per ciascuna tipologia di intervento economico.

6. Il Responsabile del procedimento elabora l'istruttoria effettuando una valutazione di coerenza delle attività proposte dai soggetti interessati con le linee e le aree di intervento del Comune, al fine di verificare se possano essere ricondotte allo sviluppo delle funzioni amministrative e dei servizi in attuazione del principio di sussidiarietà.

7. Il procedimento di erogazione dei contributi e degli altri benefici economici si conclude in 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Comune, con un provvedimento espresso del/la Funzionario responsabile del Settore Amministrativo del Comune.

8. In relazione a specifiche progettualità o al fine di sostenere programmi di attività con ricadute positive per i cittadini appartenenti alla comunità locale, il Comune può prevedere che l'erogazione di contributi o di altri benefici economici, per una parte delle risorse a tal scopo disponibili, sia effettuata con procedura comparativa, a seguito di emanazione di un bando/avviso pubblico rivolto ai soggetti di cui agli articoli 1 e 5.

9. Qualora sia indetto un procedimento per erogazione di contributi e altri benefici economici con le modalità di cui al precedente comma 7, il Responsabile del procedimento definisce, per la valutazione delle proposte, ulteriori criteri.

10. Il bando/L'avviso pubblico specifica dettagliatamente i criteri di valutazione comparativa delle varie proposte, attuativi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nell'art. 6, nonché è pubblicato esclusivamente sul sito internet istituzionale del Comune.

Art. 8

(Criteri per l'individuazione delle spese ammissibili)

1. Il Comune individua per ogni tipologia di contributo o di beneficio economico erogato le spese ammissibili in relazione all'utilizzo dello stesso, al fine di assicurare il corretto utilizzo delle risorse da parte dei soggetti assegnatari.

2. L'individuazione delle spese ammissibili è effettuata dal Responsabile del Procedimento, all'atto dell'adozione del provvedimento di erogazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) riconducibilità, in termini di massima afferenza delle spese rispetto all'attività proposta delle spese sostenute allo sviluppo dell'attività proposta, intesa come attività principale, nonché alle attività complementari, mediante specificazione della connessione con le stesse;

b) effettuazione delle spese nei limiti di valore eventualmente specificati per singole tipologie;

c) documentabilità di tutte le spese sostenute per gli acquisti di dettaglio o specificabili, nonché evidenziazione della relazione tra le spese sostenute per le utenze e le attività proposte;

e) quando possibile, quantificazione e documentazione dell'attività svolta dagli associati.

Art. 9 - Concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti e associazioni

1. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, avviene in unica soluzione, di norma entro il 31 ottobre.

2. Nella concessione di tali contributi viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi per attività ordinaria, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuna obbligazione con terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni che necessitino di chiarimenti, potrà sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare l'eventuale revoca del contributo.

Art. 10 – Albo delle Associazioni

1. Il Comune di Valva, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, al servizio della collettività, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni organizzate nel territorio comunale. L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi a

sostegno dell'attività ordinaria, da parte di associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato.

2. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato devono:

- a) avere sede legale in Valva;
- b) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini e dal quale risulta che l'associazione non opera per fini di lucro;
- c) perseguire finalità nei settori elencati all'art. 3.

3. Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

4. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata al Protocollo del Comune utilizzando il modello predisposto dal Settore Amministrativo comunale e reperibile presso i Servizi interessati o sul sito web istituzionale, debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti interessati.

Le domande devono essere corredate da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica;
- c) programma delle attività previste.

5. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Funzionario Responsabile del Settore Amministrativo, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'ente richiedente. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario Responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo dell'Associazione.

6. Le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.

7. La cancellazione dall'Albo è disposta, anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza, da parte dell'ente, di quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 11 – Concessione di contributi a enti e associazioni per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti

1. L'erogazione dei contributi finanziari per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, viene disposta, di norma, entro 60 giorni dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza.

2. Entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, iniziativa, progetto, l'ente, azienda o associazione deve presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute e le entrate riscosse per la manifestazione, iniziativa, progetto stessi. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare il 95% delle spese, al netto degli incassi, sostenute per la realizzazione della manifestazione, iniziativa, progetto.

4. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 12 - Concessione di contributi in conto capitale

1. L'erogazione dei contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, viene disposta, di norma, entro 60 giorni dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza.

2. Entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, l'ente, azienda o associazione deve presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare il 95% delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

4. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti relativi agli interventi non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente, azienda o associazione e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 13

(Verifica della realizzazione delle attività sostenute con il contributo o con altra forma di beneficio economico)

1. Il Comune verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
- c) che le risorse assegnate siano state utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo o il beneficio economico.

2. Il Comune verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 14

(Forme di pubblicità del presente regolamento e dei provvedimenti di erogazione dei contributi)

1. Il presente regolamento ed i provvedimenti integrativi dello stesso sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.

2. I provvedimenti di erogazione dei contributi e di altri benefici economici sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.

Approvato con deliberazione del Consigli Comunale del _____ n. _____